


Allegato B)



Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

Decreto Ministeriale n. 0160373 del 01/12/2017

Da "protocollogenerale" <protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it>
A "revisore dei conti" <collegio.revisori@pec.comune.milazzo.me.it>, "SINDACO "
<sindaco@pec.comune.milazzo.me.it>
Data mercoledì 13 dicembre 2017 - 13:20

OPUSCOLO 11/12/17

I: Comune di Milazzo (ME).Trasmissione decreto ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

PROTOCOLLO N. 54576 DEL 13.12.2017

Da : "Per conto di: protocollo.prefme@pec.interno.it" posta-certificata@cert.interno.it
A : collegio.revisori@pec.comune.milazzo.me.it, protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it
Cc :

Data : Tue, 12 Dec 2017 13:49:56 +0100 (CET)

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Comune di Milazzo (ME).Trasmissione decreto ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Prefettura Messina - Ragioneria - Prot. Uscita N.0119024 del 12/12/2017

Allegato(i)

COMUNEMILAZZO-NOTIFICADPAPPROVIPOTESIBILANCIORIEQUILIBRATO2015.pdf (105 Kb)
COMUNEDIMILAZZO-DECRETOMINISTERIALEN0160373-2017.pdf (1137 Kb)
segnatura.xml (3 Kb)



Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Messina
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Messina, data del protocollo

AL SIG. SINDACO
COMUNE DI

MILAZZO (ME)
(protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it)

ALL'ORGANO DI REVISIONE
COMUNE DI

MILAZZO (ME)
(collegio.revisori@pec.comune.milazzo.me.it)

OGGETTO: Comune di Milazzo (ME). Trasmissione decreto ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette, per opportuna notifica, l'unito decreto ministeriale n.0160373 datato 01 dicembre 2017 con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per l'anno 2015, di codesto Ente.

Si resta in attesa di riscontro dell'avvenuta notifica.

IL DIRIGENTE
(Dott. A. Costa)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 2, del D.L. gs n.39/1993

Prefettura – UTG di Messina, Piazza Unità d'Italia – Tel. 090.3661 – <http://www.prefettura.it/messina>
Per la corrispondenza contattare, esclusivamente tramite PEC, l'indirizzo: protocollo.prefme@pec.interno.it



Il Ministro dell'Interno

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito TUOEL), emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche che alla parte II, titolo VIII, capo II, disciplina il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e successive modificazioni, recante le modalità applicative della procedura di risanamento che, a norma dell'articolo 269 del TUOEL, continuano ad applicarsi in quanto compatibili;

Visto il decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con legge 28 maggio 2004, n. 140;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, con legge 24 luglio 2008, n. 126;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito con legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148;



Il Ministro dell'Interno

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato da decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, con legge 24 febbraio 2012, n. 14 ;

Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013);

Visto la legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità per l'anno 2014);

Visto il D.L. n. 66/2014, convertito con legge 23 giugno 2014, n.89;

Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015);

Visto il D.L. n.78/2015, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125;

Vista l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato anno 2015, adottata dal comune di Milazzo (ME) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data 8 giugno 2017, unitamente alla documentazione allegata;

Visto il parere favorevole reso dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 21 novembre 2017;



Il Ministro dell'Interno

DECRETA

Articolo 1

E' riconosciuta validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Milazzo (ME), attesa la capacità degli stessi di assicurare una stabile gestione finanziaria, ai sensi degli articoli 259 e seguenti del TUOEL. L'ente ha, a tal fine, predisposto un'ipotesi di bilancio idonea ad assicurare l'equilibrio finanziario ed economico, unitamente all'adozione dei provvedimenti conseguenti alle prescrizioni di cui al presente decreto, che sono da ritenersi indispensabili.

Articolo 2

Relativamente al personale, al fine di garantire la stabilità della gestione, sono confermati i vincoli derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica in complessivi 218 posti full-time. La rideterminazione della dotazione organica è stata approvata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali con provvedimento n. 191 in data 21/11/2017.

Articolo 3

E' approvata, ai sensi del comma 1, dell'articolo 259 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con le prescrizioni del presente decreto, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2015, del Comune di Milazzo (ME), deliberata con atto di Consiglio Comunale. n. 52 del 08/06/2017;

Articolo 4

L'ente, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione del bilancio e garantire la stabilità della stessa, è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 5

E' fatto obbligo al Comune di Milazzo (ME) di deliberare, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto di approvazione dell'ipotesi, il bilancio di previsione dell'esercizio 2015, sulla base dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nonché, entro 120 giorni dalla stessa data, il rendiconto 2014, e gli altri eventuali bilanci di previsione o rendiconti non deliberati, provvedendo contestualmente alla presentazione delle relative certificazioni.



Il Ministro dell'Interno

Articolo 6

E' fatto obbligo agli amministratori ordinari o straordinari dell'ente locale, ai quali compete di dare esecuzione alle prescrizioni contenute nel presente decreto, di riferire, per il periodo di durata della procedura di risanamento, sullo stato di attuazione delle medesime, in un apposito capitolo della relazione al rendiconto annuale.

Articolo 7

E' fatto obbligo all'organo di revisione economico-finanziaria, per il periodo di durata della procedura di risanamento, di riferire trimestralmente al consiglio dell'ente circa l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente decreto, ai sensi dell'articolo 265, comma 3, del TUOEL.

Roma, li

PER IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(BOCCI)

Nota: Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di notifica.



Il Ministro dell'Interno

Allegato A)

APPROVAZIONE IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2015 DEL COMUNE DI MILAZZO (ME)

PRESCRIZIONI

1. Relativamente al personale, al fine di garantire la stabilità della gestione, l'ente, per il periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 2015, deve attenersi:

1.1 al disposto dell'art. 267 del TUOEL, concernente il divieto di variazione in aumento della dotazione organica rideterminata;

1.2 al disposto dell'art. 243, commi 1 e 7, del TUOEL, concernente il controllo sugli atti relativi alla dotazione organica ed alle assunzioni del personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;

1.3 per quanto attiene alle spese di personale a tempo determinato a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, le convenzioni, il personale di cui all'art. 110 del TUOEL, nonché i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all'ente, le stesse devono essere contenute annualmente nel tetto di complessiva spesa del personale fissato dalle leggi finanziarie di volta in volta vigenti e, attualmente dagli artt. 9 e 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comune è, altresì, tenuto ad osservare il disposto dell'art. 259, comma 6, del TUOEL, ai sensi del quale la spesa per il personale a tempo determinato dovrà essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo nell'ultimo triennio, o il minore importo di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esteso agli enti locali dall'art. 4, comma 103, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

1.4 al disposto del comma 424 dell'art. 1, della legge di stabilità 2015, che per gli anni 2015 e 2016, impongono agli enti locali di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla norma, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate; alla ricollocazione nei ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.



Il Ministro dell'Interno

2. Relativamente alle entrate tributarie ed extra tributarie, al fine di mantenere la stabilità di gestione, il comune, per il periodo di cinque anni a decorrere dal primo gennaio 2015 deve:

2.1 deliberare, applicare e riscuotere, l'imposta unica comunale (IUC), ai sensi dell'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014), nelle aliquote massime ivi consentite, tenendo conto che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677, da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto - legge 6 marzo 2014, n. 16 ; dal 2015, il comma 679 dell'art. 1, della legge di stabilità 2015, conferma il livello massimo di imposizione della Tasi già previsto per il 2014; a decorrere dal 2016, applicare le nuove disposizioni previste dall'art. 1, commi 14,16,28 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); in particolare, il comune deve attenersi agli accertamenti registrati con il preconsuntivo ed adeguare le entrate correnti;

2.2 applicare e riscuotere Imu agricola, ai sensi dei commi 692-693 dell'art. 1, della legge di stabilità 2015, a titolo di maggior gettito Imu; a decorrere dal 2016, applicare le nuove disposizioni previste dall'art. 1, commi 10-13 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);

2.3 applicare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'aliquota massima deliberata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e modificato dall'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha ripristinato la facoltà di aumentare l'aliquota nella misura massima dello 0,8% e di differenziarla utilizzando esclusivamente gli scaglioni di reddito stabiliti dal D.P.R. n. 917/1986, nel rispetto del principio di progressività;

2.4 applicare e riscuotere l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni con le tariffe massime deliberate ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, con le rideterminazioni di cui al DPCM 16 febbraio 2001;

2.5 applicare e riscuotere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) nelle misure massime deliberate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e relativo regolamento comunale, avendo cura di disporre gli adeguamenti annuali dallo stesso previsti tenendo debito conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT di cui all'art. 63, comma 2, lettera f), punto 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

2.6 applicare e riscuotere la tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di



Il Ministro dell'Interno

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014), come modificati dall'art. 1, comma 27, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ivi compresi i costi di smaltimento in discarica di cui al comma 654 del citato articolo;

2.7 deliberare, applicare e riscuotere, ai sensi dell'articolo 251, comma 3, del TUOEL, per le imposte e le tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. Tale delibera avrà efficacia per il numero di anni necessario al raggiungimento del quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

2.8 applicare e riscuotere i diritti di segreteria di cui all'art. 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n° 8, convertito con legge 19 marzo 1993, n° 68 e successive modifiche e integrazioni, in modo da garantire che per ciascuna categoria sia previsto, per almeno uno degli atti nelle stesse ricompreso, l'applicazione del livello massimo e disporre gli aggiornamenti biennali in base al 75% della variazione ISTAT per le tipologie di cui alla lettera c) del decreto legge medesimo;

2.9 applicare e riscuotere i contributi del rilascio del permesso a costruire di cui all'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni con gli aggiornamenti e gli adeguamenti previsti dallo stesso articolo e dalle specifiche disposizioni regionali, classificando le relative entrate al titolo IV, nel rispetto delle destinazioni previste dalla legge;

2.10 applicare e riscuotere il canone per la depurazione delle acque attenendosi scrupolosamente, nella determinazione degli importi e nelle modalità di applicazione, a quanto disposto dal CIPE e, da ultimo con la deliberazione del 18/12/2008;

2.11 deliberare annualmente, applicare e riscuotere la tariffa del servizio acquedotto in modo che i costi complessivi della gestione del servizio, riferito ai dati di competenza, siano coperti con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80% ai sensi dell'art. 243, comma 2, lettera b) del TuoeL; a tal fine, i costi complessivi di gestione devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature;

2.12 adottare tutti i provvedimenti organizzativi necessari al fine di ottenere una rapida definizione delle pratiche di condono edilizio in evase, assegnando le risorse necessarie e stabilendo i tempi di evasione delle stesse;

2.13 determinare annualmente, applicare e riscuotere le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, individuati ai sensi del D.M. 31 dicembre 1983 e successive modificazioni e



Il Ministro dell'Interno

integrazioni, in modo che il costo complessivo di gestione dei medesimi servizi, riferito ai dati della competenza, sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati, in misura non inferiore al 36%, ai sensi dell'art. 243, comma 2, lettera a) del TUOEL; a tal fine i costi complessivi di gestione devono, comunque, comprendere gli oneri diretti ed indiretti per il personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e gli eventuali oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature; eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni, dovranno costituire oggetto di apposita disciplina regolamentare; in particolare, il servizio di trasporto scolastico che presenta una copertura molto bassa, valutare la necessità di adeguare la tariffe per garantire la copertura minima prevista dalla legge;

2.14 presentare la certificazione prevista dall'art. 243 del TUOEL, relativamente alla copertura del costo complessivo del servizio smaltimento rifiuti e dei servizi pubblici a domanda individuale, con le modalità e nei termini fissati nell'apposito decreto ministeriale;

2.15 rispettare il disposto di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285, relativo ai proventi da sanzioni per violazione del codice della strada, concernente la destinazione del 50% degli stessi proventi, agli interventi indicati nella stessa norma ed il disposto di cui all'art. 142, comma 12-ter, del medesimo decreto, come introdotto dall'art. 25, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con la decorrenza stabilita dal comma 3 del medesimo articolo, relativo alla destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, rilevati attraverso l'impiego di apparecchi, sistemi, dispositivi, o mezzi tecnici di controllo a distanza. In particolare, l'ente deve tener conto dell'articolo 4 ter della legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 13/2012, che, dal 28 luglio 2012, prevede un ulteriore aumento della quota vincolata che oltre al 50% previsto dall'art. 208 del Codice della strada, un ulteriore 50% delle entrate derivanti dall'art. 142 del Codice della strada da destinare con vincolo obbligatorio a favore dell'ente proprietario della strada sulla quale si è proceduto all'accertamento;

2.16 provvedere annualmente all'adozione del piano di cui all'art. 58 del decreto legge 26 maggio 2008, n. 112, comprensivo degli immobili locati e, quanto agli immobili che non fosse necessario dismettere, anche per far fronte alle necessità dell'OSL, adottare tutti i provvedimenti, anche a carattere regolamentare, finalizzati ad un più proficuo utilizzo degli stessi;

2.17 quanto alle unità immobiliari destinate ad abitazione ed agli altri beni immobili dati in locazione, e ove possibile, quelli dati in comodato, deliberare, applicare e riscuotere i canoni a norma di legge o adeguare gli stessi ai prezzi di mercato secondo la disciplina propria a ciascun tipo di unità immobiliare, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, attivando tutti i provvedimenti necessari ad assicurare l'effettiva realizzazione delle entrate nella misura dovuta; verificare la possibilità di eliminare i fitti passivi, utilizzando i beni patrimoniali disponibili ed idonei all'uso; in particolare, attuare le



Il Ministro dell'Interno

disposizioni del comma 138, art. 1 della legge di stabilità 2013, secondo cui le PP.AA. non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva, salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti; da ultimo, trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 24, comma 4, del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014;

2.18 provvedere annualmente all'adozione della delibera sulla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato, anche se negativa;

3) Relativamente alla attività di accertamento e riscossione delle entrate, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione, l'ente deve:

3.1 assicurare la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari a garantire il regolare espletamento dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate, con le modalità e nei termini previsti dalla legge, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo apportate dall'art. 10, comma 2 ter, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella legge n. 64/2013;

3.2 assicurare l'adozione di tutti i provvedimenti di competenza finalizzati al costante miglioramento dell'attività di riscossione delle entrate, valutando il ricorso alle forme che dovessero risultare più efficaci, rapide e convenienti, privilegiando quelle che rendono immediati i tempi di materiale introito da parte del servizio di tesoreria comunale ed il correlato trasferimento nelle casse dell'ente;

3.3 attivare tempestivamente le procedure coattive per il recupero dell'evasione ed effettuare a tal fine, verifiche incrociate di tutti i dati utili allo scopo comunque disponibili, assicurando in ogni caso, gli adempimenti necessari finalizzati alle verifiche ed ai controlli; le entrate derivanti dal recupero di evasione riferite ad anni di imposta precedenti e fino al 31 dicembre 2014, pure se accertate successivamente, così come gli eventuali maggiori proventi riscossi dovranno essere trasferiti, al netto delle eventuali relative spese, all'organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa passiva;

3.4 per i servizi di riscossione attualmente esternalizzati, assicurare la tempestiva, piena e sistematica attuazione delle funzioni di coordinamento e vigilanza da parte del comune.

3.5 applicare il comma 642 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015, per avvalersi dei medesimi soggetti attualmente affidatari della riscossione delle entrate locali.

3.6 applicare i commi 682-689, dell'art. 1 della legge di stabilità 2015, sulle procedure in



Il Ministro dell'Interno

materia di discarico dei ruoli e di comunicazione di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione.

3.7 i responsabili dei servizi ed il collegio dei revisori contabili sono tenuti a controllare e monitorare l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali, oltrechè l'attuazione di tutte le misure idonee per prevenire l'evasione/elusione fiscale, in particolare attraverso un'azione tesa ad una maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti;

- 4) Relativamente alla riduzione delle spese correnti, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione, l'ente deve:

SPESE PER IL PERSONALE

4.1 determinare ed attribuire il trattamento economico spettante al personale dipendente, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nel rigoroso rispetto e nella corretta applicazione del contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo decentrato fermo restando che, annualmente, il tetto di spesa del personale va determinato in conformità al disposto dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. n. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato, assicurando la riduzione delle spese di personale, anche attraverso la riduzione del fondo per la contrattazione integrativa e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Tale tetto, inoltre, deve essere costantemente controllato al fine di accertarne la compatibilità con i vincoli della finanza pubblica e mantenuto in misura tale da garantire il rispetto del patto di stabilità interno, come da ultimo modificato dalla legge n. 208/2015.

Per l'anno 2016, deve quantificare l'ammontare del salario accessorio riconducendolo entro il limite stabilito dalle risorse destinate a tal fine nel 2015. Esso è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

4.2 nel caso di esternalizzazione di servizi, l'ente dovrà provvedere alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 30, 31 e 32 della legge n. 244/2007;

4.3 attuare i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse



Il Ministro dell'Interno

generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...) di cui all'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge n. 112/2008, come modificato dal comma 557, dell'art. 1 della legge di stabilità 2014;

4.4 attuare gli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi, della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria (...), ai sensi dell'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge n.112/2008, come modificato dal comma 557, dell'art. 1 della legge di stabilità 2014;

4.5 dall'anno 2015, applicare l'art. 1, comma 254-256, della legge n. 190/2014, per la proroga del blocco della contrattazione previsto dall'art. 9, comma 17 del D.L. 78/2010.

4.6 a decorrere dall'anno 2016, applicare l'art. 1, comma 762, della legge 28.12.2015, n. 208.

GESTIONE DEI SERVIZI

4.7 adottare i provvedimenti necessari per la riorganizzazione con criteri di efficienza di tutti i servizi erogati, con particolare attenzione a quelli eventualmente gestiti in forma partecipata, con l'obiettivo minimo di non aggiungere ulteriori perdite, valutando le forme di gestione che assicurino maggiore efficienza ed economicità, nonché, per quelli non indispensabili, la compatibilità dei relativi costi con le disponibilità di bilancio;

4.8 valutare le future modalità di gestione dei servizi pubblici e adottare, anche nelle more, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare maggiore economicità ed efficienza della gestione con conseguente riduzione dell'onere posto a carico della collettività evitando altresì, mediante un costante controllo, l'insorgere di eventuali future perdite di bilancio degli eventuali organismi partecipati con conseguenti ripercussioni negative sul bilancio dell'ente;

4.9 valutare attentamente la gestione economica dei servizi e, conseguentemente adottare gli eventuali provvedimenti di riorganizzazione per la riduzione dei costi o, comunque, dello sbilancio di gestione;

4.10 attivare tempestivamente tutti gli strumenti idonei ad assicurare un efficace controllo da parte dell'ente della gestione dei servizi esternalizzati, individuando, ove non già prevista, un' apposita unità organizzativa destinata a disciplinare i rapporti con gli organismi partecipati ed impartendo opportune direttive ai fini della riduzione dei costi di gestione con obbligo di presentare ipotesi di fattibilità gestionale più economiche ed efficienti ed ogni altro



Il Ministro dell'Interno

provvedimento volto ad esercitare l'importante funzione di indirizzo in capo all'ente;

4.11 adottare i provvedimenti necessari a garantire che l'erogazione dei servizi pubblici esternalizzati, si svolga nello scrupoloso rispetto della normativa di settore e comunque sulla base di un'adeguata comparazione e verifica delle condizioni di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;

4.12 assicurare l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, delle spese che non abbiano per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili;

SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE

4.13 assicurare:

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone la riduzione automatica del 10% degli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte dalle pubbliche amministrazioni;
- che le indennità di funzione, gettoni di presenza e utilità comunque denominate, spettanti agli amministratori e consiglieri comunali restino determinate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 82 del TUOEL e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- eventuali rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, di cui all'art. 84 del TUOEL e successive modifiche, la riduzione non inferiore al 5% di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo alla spesa annua per studi ed incarichi di consulenza ed ai presupposti per l'affidamento degli incarichi, tenuto altresì conto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 6 della L. n. 114/2014, successivamente modificato dall'art. 17, comma 3 della L. 124/2015, e dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 101/2013;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il divieto di effettuare spese per



Il Ministro dell'Interno

relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il divieto di effettuare spese per le sponsorizzazioni;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il divieto di effettuare spese per missioni;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 recante il divieto di effettuare spese per attività di formazione;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 che definisce limiti in materia di spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture e dell'art. 15 del D.L. n. 66/2014, conv. con modifiche in legge n. 89/2014;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, relativamente al divieto per gli anni 2013 e 2014 e 2015 di effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili ed arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili ed al conseguente obbligo previsto dal successivo comma 142 di riversare le somme derivanti da tale riduzione di spesa su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, relativamente al divieto di acquistare autovetture e stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, con le deroghe previste dal successivo comma 144;
- la verifica dell'andamento delle spese generali di funzionamento della struttura (spese postali e telefoniche, incarichi legali, consumo energia elettrica ecc.) adottando tutti i provvedimenti necessari per eliminare eventuali sprechi, inefficienze, diseconomie e per razionalizzare l'utilizzo di beni, dotazioni e attrezzature;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni in legge n. 89 del 23 giugno 2014, in ordine al conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 relativamente all'adozione di misure finalizzate al contenimento della spesa per locazioni passive e manutenzione ed altri costi legati all'utilizzo di immobili;



Il Ministro dell'Interno

4.14 assicurare:

il rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni in legge n. 89 del 23 giugno 2014, in ordine alla riduzione della spesa per beni e servizi, anche secondo le modalità di cui al successivo comma 8 dell'art. 8 del D.L. n. 66/2014;

4.15 attuare dal 1° novembre 2015, la disposizione del comma 3 bis dell'art. 33 del D.lgs n. 163/2006, secondo la decorrenza dell'art. 23 ter del D.L. 90/2014, modificata dall'art. 8, comma 3 ter della legge n. 11/2015, sul sistema di centralizzazione degli acquisti di lavori, di servizi e di forniture, attraverso gli strumenti elettronici di acquisto Consip spa o altro soggetto aggregatore di riferimento.

4.16 Attuare le disposizioni di cui all'art. 1 commi 505 e ss della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

5) Relativamente alla gestione contabile, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione del bilancio, l'ente deve:

PATTO DI STABILITÀ INTERNO

5.1 rispettare scrupolosamente le regole del patto di stabilità interno, con particolare riferimento ai limiti di spesa del personale e dal 2016 secondo le disposizioni dell'art. 1 comma 707-733 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);

5.2 adottare gli strumenti organizzativi e contabili idonei a consentire la previsione e il controllo dei flussi di riscossione e di pagamento, sia al fine di conseguire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno, che al fine di contenere il ricorso ad anticipazioni di tesoreria o di cassa nei limiti consentiti dalla legge;

5.3 in conformità al disposto dell'art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, assicurare la riduzione delle spese di personale, anche attraverso la riduzione del fondo per la contrattazione integrativa e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Tale tetto, inoltre, deve essere costantemente controllato al fine di accertarne la compatibilità con i vincoli della finanza pubblica e mantenuto in misura tale da garantire il rispetto del patto di stabilità interno;

5.4 dall'anno 2015, applicare la nuova disciplina della regionalizzazione del patto di stabilità interno, dell'art. 1, commi 489-500 della legge di stabilità 2015.



Il Ministro dell'Interno

5.5 rispettare l'articolo. 1, comma 707, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per il quale rimangono fermi gli adempimenti per il monitoraggio e la certificazione del patto 2015, nonché le sanzioni per il mancato rispetto dell'obiettivo patto 2015 e degli anni precedenti, e vengono introdotte le disposizioni relative al saldo di competenza, disciplinato dalla medesima legge; in particolare, per l'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Sono escluse le spese di cui ai commi 713 e 716 della legge di stabilità 2016.

ARMONIZZAZIONE CONTABILE

5.6 dal 2015, attuare le disposizioni di cui ai commi 507- 510 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015, sul riaccertamento straordinario dei residui, sull'accantonamento del fondo dei crediti di dubbia esigibilità, sul documento unico di programmazione;

5.7 dal 2015, applicare le disposizioni dei commi 538 e 543 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015, sul disavanzo di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario e sull'applicazione dei termini ordinari di approvazione del bilancio.

5.8 applicare il decreto del Mef di concerto con il Ministero dell'Interno del 2° aprile 2015 di definizione del maggior disavanzo e delle modalità del ripiano.

5.9 dal 2016, adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al D.lgs n. 118/2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;

- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 e allegato 6 del D.Lgs n. 118/2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato.

ENTRATE A CARATTERE NON RICORRENTE

5.10 rispettare rigorosamente il principio per il quale le entrate a carattere non ricorrente, quali quelle derivanti dalla concessione delle arre cimiteriali, dai rimborsi occasionali/introiti e rimborsi diversi, dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, dagli oneri concessori e dal recupero della evasione contributiva, devono essere destinate al finanziamento delle spese correnti di eguale natura non originate da cause permanenti, al fine di assicurare un riequilibrio stabile del bilancio avendo cura di mantenere tale destinazione anche durante la



Il Ministro dell'Interno

gestione, dando corso agli impegni in misura non superiore a quanto effettivamente riscosso;

ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

5.11 assicurare e mantenere durante la gestione dell'esercizio finanziario la corrispondenza di qualsiasi entrata a destinazione vincolata con le finalizzate spese, avendo cura di impegnare le spese solo dopo l'effettivo accertamento delle relative entrate;

5.12 assicurare per il 2016 che le entrate derivanti dai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico di cui al D.P.R. 380/2001, ove utilizzate per finanziare spese correnti, siano destinate alle esclusive finalità di cui all' art. 1 comma 737, della legge di stabilità 2016.

CORRETTA CLASSIFICAZIONE CONTABILE

5.13 assicurare, che non vengano allocate nei servizi in conto terzi poste in entrata ed in uscita non previste dalla elencazione tassativa di cui all'art. 168 del TUOEL e dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

5.14 dal 2015, i documenti contabili di cui al D.Lgs n.118/2011, come modificato dal D.Lgs n.126/2014, si affiancano, a fini conoscitivi, ai modelli di bilancio previsionale di rendiconto di gestione di cui al citato DPR 194/1996;

5.15 rispettare la corretta classificazione contabile di tutte le entrate e le spese in conformità alla codifica SIOPE;

5.16 dal 2016, tutti gli enti territoriali, i loro organismi e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono tenuti ad applicare il piano dei conti integrato;

MONITORAGGIO E CONTROLLO

5.17 attivare adeguati sistemi di monitoraggio e di controllo dell'andamento della gestione finanziaria, adottando tempestivamente i provvedimenti necessari a salvaguardare e mantenere gli equilibri di bilancio;

5.18 valutare, per il futuro, il ricorso all'indebitamento, verificando adeguatamente le reali compatibilità di bilancio e nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 204, primo comma, del TUOEL con le modifiche apportate, da ultimo, dall'articolo 1, comma 539, della legge di stabilità 2015 che ha stabilito la percentuale del 10% dall'anno 2015;



Il Ministro dell'Interno

5.19 valutare il complesso delle risorse necessarie per la liquidazione della massa passiva e, ove necessario, trasferire risorse all'Osl provenienti dalla vendita del patrimonio disponibile prioritariamente rispetto a possibili utilizzi per spese di investimento;

5.20 prevedere nei bilanci degli esercizi di competenza, le risorse necessarie per il completo risanamento dell'ente anche attraverso l'applicazione degli avanzi di amministrazione per la parte non vincolata;

5.21 tenere conto del comma 3 bis dell'articolo 187 del TUOEL, aggiunto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi del quale l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193;

5.22 rispettare i principi del bilancio di cui all'art. 162 del TUOEL, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 4;

5.23 riguardo allo squilibrio della vincolata, tenere doverosamente conto della criticità adottando, oltre a quelle di legge, le più idonee misure necessarie alla ricostituzione della consistenza onde evitare ripercussioni negative sulla gestione riequilibrata;

5.24 prevedere nei bilanci degli esercizi di competenza il fondo crediti di dubbia esigibilità al fine di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili per preservare l'ente da possibili squilibri. Per quanto attiene all'utilizzo del fondo, lo stesso non va impegnato, confluendo in tal modo, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato;

5.25 curare, negli anni, l'aggiornamento periodico dell'inventario dei beni dell'Ente.